

dicis gratia tutor interponit auctoritatem suam, saepe etiam invitus auctor fieri a praetore cogitur.

Si fa menzione dei motivi di debolezza connotata delle donne, che rendono necessario imporre loro incapacità giuridiche, in numerosi altri passi di giuristi. Ad iniziare da un noto frammento di Nerazio, che contiene la classica motivazione della *infirmetas sexus*:

Ner. 1 membr. D. 27.10.9: *Cuius bonis distrabendis curatores facere senatus permisit, eius bona creditoribus vendere non permisit, quamvis creditores post id beneficium bona vendere mallent: sicut enim integra re potestas ipsorum est utrum velint eligendi, ita cum alterum elegerint, altero abstinere debent. Multoque magis id servari aequum est, si etiam factus est curator, per quem bona distraherentur, quamvis nondum explicato eo negotio decesserit. Nam et tunc ex integro alius curator faciendus est neque heres prioris curatoris onerandus, cum accidere possit, ut negotio vel propter sexus vel aetatis infirmitatem vel propter dignitatem maiorem minoremve, quam in priore curator spectata erat, habilis non sit, possint etiam plures heredes ei existere neque aut per omnes id negotium administrari expediat aut quicquam dici possit, cur unus aliquis ex his potissimum onerandus sit.*

La medesima terminologia, *infirmetas sexus*, ritroviamo in un brano di Paolo, per una significativa ipotesi di ignoranza del diritto:

LA CONDIZIONE GIURIDICA DELLA DONNA ROMANA: ANCORA UNA RIFLESSIONE.

SOMMARIO: 1. Cenni introduttivi di storiografia romanistica su condizione giuridica e potere femminile. 2. Inclusione ed esclusione. Percorsi di storia romana. 3. L'alterità-esclusione delle donne nel mondo romano. 4. La logica dell'inferiorità femminile per i giuristi romani. 5. Le fonti. 6. Squarci di vicende 'al femminile' tra repubblica e principato. 7. La recente analisi innovativa della Giunti e un auspicio conclusivo.

1. *Cenni introduttivi di storiografia romanistica su condizione giuridica e potere femminile.*

La condizione giuridica della donna inizia a delinearsi con i tratti tipici di una disciplina speciale nella storia romana allorché assume contorni definiti anche in via legislativa, oltre che in risalenti *mores*, uno status proprio delle persone di genere sessuale femminile, che prescrive norme differenti, rispetto ai maschi, in settori dell'esperienza giuridica cruciali, come il diritto di famiglia, con particolare riferimento – in maniera emble-

maticamente significativa – al matrimonio¹, ma pure al processo; alle obbligazioni; ai contratti; alle successioni per causa di morte etc.

Per le donne vengono prescritte limitazioni che ne modellino i comportamenti verso una tipica continenza, sin dai tempi più antichi della comunità cittadina romana, che p. es. prevede soltanto per esse il divieto assoluto di bere vino² e il singolare obbligo assoluto alla verginità del

¹ L'eterogenea tipologia romana delle unioni matrimoniali viene ripresa complessivamente in esame ora da R. FIORI, *La struttura del matrimonio romano*, in *BIDR*, CV, 2011, 197 ss.; da ultimo, cfr. altresì A. CORBINO, *Il matrimonio romano in età arcaica e repubblicana*, in *Index*, XL, 2012, 155 ss.; nonché la recente monografia della M.V. SANNA, *Matrimonio e altre situazioni matrimoniali nel diritto romano classico. Matrimonium iustum – matrimonium iniustum*, Napoli, 2012, con bibl. agg., ivi, 203 ss.. V., fra gli altri, L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Matrimonium, «manus» e trinoctium*, in *Marriage: Ideal-Law-Practice*. Proceedings of a conference held in memory of H. Kupiszewski, Warsaw, 2005, 63 ss. (ora in ID., *Scritti scelti*, II, Napoli, 2010, 845 ss.); con ampia trattazione, a sua volta, ne precisa aspetti e problemi P. GIUNTI, *Consortes vitae. Matrimonio e ripudio in Roma antica*, Milano, 2004, 145 ss.

² Collegato al divieto di adulterio femminile, risalente del pari all'età regia: di «tabù sessuale e tabù alcolico» a un tempo parla suggestivamente P. GIUNTI, *Adulterio e leggi regie. Un reato fra storia e propaganda*, Milano, 1990, 155 ss.; cfr. sulla singolare proibizione E. CANTARELLA, *Passato prossimo. Donne romane da Tacita a Sulpicia*, Milano, 1996, 62 s. (testo) e 156 s. (ntt. 59-64); nonché v. sul punto, di recente, C. CASCIONE, *Matrone «vocatæ in ius»: tra antico e tardo antico*, in *Index*, XL, 2012, 238.

tutela. Si dice chiaramente che nessuna valida ragione pare aver indotto a tenere sotto tutela le donne puberi. Ciò che s'adduce di solito, che si lascino troppo spesso ingannare dalla loro leggerezza di animo e che rispondesse a criteri di equità farle guidare dall'autorità dei tutori, sembra un pretesto, una motivazione più speciosa che vera insomma. Infatti, a dir la verità, le donne in concreto trattano da sole i loro affari e soltanto in alcuni casi il loro tutore formalmente interpone la sua autorità (come, peraltro, prassi documentate confermano³⁹):

Gai 1.144: *Permissum est itaque parentibus, liberis quos in potestate sua habent testamento tutores dare: masculini quidem sexus inpuberibus, feminini autem sexus cuiuscumque aetatis sint, et tum quoque cum nuptae sint. Veteres enim voluerunt feminas, etiamsi perfectae aetatis sint, propter animi levitatem in tutela esse.*

Gai 1.190: *Feminas vero perfectae aetatis in tutela esse fere nulla pretiosa ratio suasisse videtur; nam quae vulgo creditur, quia levitate animi plerumque decipiuntur et aequum erat eas tutorum auctoritate regi, magis speciosa videtur quam vera; mulieres enim quae perfectae aetatis sunt, ipsae sibi negotia tractant et in quibusdam causis*

³⁹ Vd. ultimamente, circa le attività e gli affari svolti da donne nelle tavolette cerate da Pompei (IPSulp.) e da Ercolano (TH.), F. REDUZZI MEROLA, *Le donne nei documenti della prassi campana*, in *Index*, XL, 2012, 380 ss.

5. *Le fonti.*

Ma rileggiamole, almeno in maniera organica, le fonti. Sono di due tipi, in sostanza. Da un lato, quelle intese a motivare le incapacità tramite il definire sin dall'età repubblicana, con Cicerone, la debolezza femminile come *infirmetas* pregiudizialmente; dall'altro, quelle dirette principalmente a contrapporre alle incapacità femminili le piene capacità maschili circa qualche singolo *munus masculorum* o *virile officium*.

Esordisce nelle fonti romane la '*infirmetas*' delle donne (in tal caso: *infirmetas consili*), per un'altra costante limitazione di capacità femminile sin dai primordi: l'essere sottoposte a tutori appunto a causa della loro debolezza di giudizio, sostiene Cicerone nel 63 a.C.:

Cic. *Pro Mur.* 12.27. *Mulieret omnis propter infirmitatem consili maiores in tutorum potestatem esse voluerunt.*

In materia, com'è noto, lo squarcio più articolato e motivato, si deve a due brani nelle Istituzioni di Gaio (Gai 1.144 e spec. 1.190), in cui si legge che, in realtà, le donne non sono reputate generalmente incapaci di curare da sé stesse i propri affari, contro lo specioso argomento tralatizio secondo il quale la loro leggerezza di animo (*levitas animi*) avrebbe reso doveroso porle sotto

caratteristico collegio tutto femminile delle Vestali³. Le norme specificamente dirette a regolare la vita femminile s'inquadrano in un contesto, com'è risaputo, ben più ampio peraltro di disciplina della famiglia⁴ e della parentela, nonché della terminologia di riferimento estremamente accurate nell'esperienza giuridica romana⁵.

La superiorità ed il predominio maschile nei rapporti sociali, tutelati e prodotti anzi dal diritto, inducono di solito a descrivere la società romana come la classica struttura patriarcale, nella quale il padre gode di una preminenza assoluta come pa-

³ Sulle Vestali v. ultimamente J.H. RICHARDSON, *The Vestal Virgins and the use of the Annales maximi*, in *Priests and State in the Roman World*, Stuttgart, 2011, 91 ss., ivi bibl.: 105 s. Opera di riferimento obbligato rimane F. GUIZZI, *Aspetti giuridici del sacerdozio. Il sacerdozio di Vesta*, Napoli, 1968.

⁴ Segnalo in materia il nuovo ed ispirato riesame di L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La famiglia romana, la sua storia e la sua storiografia*, in *MEFR*, CXXII, 2010, 147 ss., con giuste critiche verso alcune forzature interpretative di matrice soprattutto angloamericana; mi piace inoltre ricordare il libro di testo, a suo tempo da me studiato per l'esame di terzo anno di Giurisprudenza dell'esame di Diritto romano, che sostanzialmente mi avvicinò per la prima volta ad un approfondimento romanistico monotematico avvincente: G. FRANCIOSI, *Clan gentilizio e strutture monogamiche. Contributo alla storia della famiglia romana*, Napoli, 1999, spec. 3 ss. (cito la sesta ed ultima edizione, prima della prematura scomparsa dell'a.).

⁵ Di recente v., per tutti, in argomento M. BETTINI, *Affari di famiglia. La parentela nella letteratura e nella cultura antica*, Bologna, 2009, 11 ss.

dre sui figli e quale marito sulla moglie⁶. Eppure a studiosi della storia e delle istituzioni giuridiche romane si devono gli studi più innovativi e gli sviluppi di maggiore rilevanza storiografica in materia, in particolare su forme organizzative sociali, invece, di tipo matriarcale.

In principio, com'è noto, a teorizzare una ginecocrazia nel mondo antico, di natura religiosa e giuridica, fu Bachofen⁷, che pubblicò la sua monumentale opera 'Das Mutterrecht' in piena tempeste scientifica evoluzionistica: nel 1861. Dalle sue ricerche, improntate alla comparazione antropologica, etnica e mitologica, il romanista di Basilea trasse la deduzione che il matriarcato costituisse una tappa dell'evoluzione verso una società di tipo patriarcale. Un po' più in dettaglio, va detto che lo studioso svizzero intravide un'antitesi tra i principi del legame materno e quello paterno: un'opposizione, quindi, fra il principio naturalistico materno, scaturente con certezza biologica dalla nascita dal parto della madre; e il principio astratto, sempre immateriale, paterno.

⁶ Cfr. ultimamente J.F. STAGL, *Die Personwerdung des Menschen: Anfänge im Römischen Recht*, in *Personen – Zum Miteinander einmaliger Freiheitswesen*, Frankfurt a.M./Lancaster etc., 2012, 92 ss., spec. 98 ss., sull'assoluta centralità giuridica del *pater familias* tra tutte le persone di casa e sull'istituto altamente significativo della *patria potestas*.

⁷ Sulle teorie di Bachofen v. recentemente, per tutti, L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Dalla storia di Roma alle origini della società civile. Un dibattito ottocentesco*, Bologna, 2008, 120 ss..

ad affermare in D. 27.10.9: quei compiti, in particolare, che la cultura romana dominante, di chiara impronta maschilista, considera prerogativa degli uomini, come ad esempio la tutela, *munus masculorum* nella rappresentazione che ancora Nerazio, in piena coerenza, ne fa in D. 26.1.18, nel motivare il divieto per le donne di essere nominate tutrici: *feminae tutores dari non possunt*. Circa la definizione di *levitas animi* gaiana, a sua volta, precisa invece Quadrato³⁸: «rispetto alle altre espressioni ricorrenti nel vocabolario giuridico – *infirmitas sexus* in particolare – *levitas animi* possiede un timbro diverso. Sciolta da ogni riferimento al corpo, liberata dalla specificazione *sexus*, e sostituita, invece, dal genitivo *animi*, che sposta la visuale dalla sfera fisica a quella intellettuale, psichica, l'espressione gaiana prospetta un'altra dimensione, apre una via nuova. Nella donna non c'è inferiorità biologica. Non esiste tra maschi e femmine una diversità naturale. Contrastando una persuasione (ed una cultura) dominante, Gaio sostiene la tesi della volubilità dell'animo, dell'instabilità del carattere. Che è una debolezza la quale si riscontra pure negli uomini; e che, comunque, anche se più frequente nella donna, non ne fa un essere inferiore, incapace, "inabile" come sosteneva Nerazio, a compiere atti negoziali, o ad assumere compiti considerati esclusivi del maschio, *virilia officia*».

³⁸ R. QUADRATO, '*Infirmitas sexus*', cit., 191 ss. (ora in ID., '*Gaius dixit*', cit., 173 ss.).

scelta terminologica che non è casuale perché, come risulta dalle fonti, i due vocaboli *infirmas* e *levitas*, anche se vicini, non hanno lo stesso significato. *Infirmas*, infatti, indica la mancanza di *firmitas*: e, in questo significato, coincide con *imbecillitas* ... Anche se, nella sua potenzialità espressiva, lo si trova talvolta usato a descrivere la debolezza del carattere (*infirmas consilii*, come in Cic., *Pro Murena* 27, e proprio con riferimento alle donne; o *animi*, come in Cic., *Pro Sextio Roscio Amerino* 4.10) – termini che, comunque, si possono ricondurre ad una medesima scala semantica – *infirmas* sta a denotare, nella sua accezione fondamentale, la debolezza fisica ... e di solito in questo senso “negativo” impiegano il vocabolo i giuristi, per esprimere un difetto: che può dipendere dallo stato di salute (*valetudo* ...) o dall’età ..., quando la persona non ha completato lo sviluppo fisico, non ha ancora raggiunto il pieno “vigore virile”...». Si ripercuote tipicamente, quindi, sul regime normativo della tutela la scelta espressiva e il significato corrente nella cultura dominante³⁷: «nel pensiero dei giuristi (dei più, ma non di tutti) anche il sesso – quello femminile, s’intende – è considerato causa di “infermità”: una condizione di invalidità, una menomazione che rende la donna, e quale che sia la sua età, incapace di assolvere a determinati compiti: *negotio ... propter sexus infirmitatem ... non habilis*, come Nerazio non esita

³⁷ R. QUADRATO, *Infirmas sexus*, cit., 158 (ora in ID., *Gaius dixit*, cit., 140).

Connessa al problema del matriarcato emerge, dunque, la questione altresì della matrilinearità, che si rivela un determinante fattore dell’organizzazione familiare e sociale nel suo complesso. D’altro canto, nell’opera di Bachofen, il quale morì nel 1887, si ravvisa anche una cultura giuridica romantica, non ancora sconfitta dall’incalzante positivismo, che pur ne influenza l’originale ed anticonformista analisi di fondo, imperniata sostanzialmente su un parametro naturalistico-materno⁸.

In effetti, da Bachofen traggono comunque spunto le trattazioni successive, che approfondiscono qualche punto nodale da lui per primo individuato, qual è principalmente la difficoltà scientifica ad identificare nella famiglia patriarcale monogamica la cellula di base della famiglia, quindi della società; e riscoprono periodi storici rilevanti, nei quali risulti prevalente il potere femminile su quello maschile. Un’ipotesi – tutto sommato parabachofeniana, per così dire – che sconfessa una perpetua prospettiva patrilineare ed androcentrica e prospetta invece da ultimo una lettura matrifocale della civiltà arcaica europea, caratterizzata da una presenza cruciale femminile nel mito, nel sacro e nei simboli religiosi, si deve p. es. all’archeologa compianta lituana Marija

⁸ In argomento v. la recente monografia di A. RUFINO, *Diritto e storia. J.J. Bachofen e la cultura giuridica romantica*², Napoli, 2002.

Gimbutas⁹, purtroppo in genere ignorata perfino dai nostri manuali¹⁰.

Tra gli anni Settanta ed Ottanta del secolo oramai appena trascorso, l'esplosione del movimento femminista, la diffusione di sollecitazioni egualitarie e di mobilitazioni popolari per i diritti civili, nonché un'inedita spinta sociale verso una perequazione normativa fra i sessi, condurrà poi alla definitiva affermazione di un campo di studi incentrato appieno sulla condizione giuridica femminile nel mondo romano¹¹.

Su tutti si elevano e vanno doverosamente ricordati in primissimo luogo, pur in una rapida panoramica storiografica, gli studi celebri – si sa – di Eva Cantarella¹². Appunto a lei si deve di recente la più lucida, a mio parere, precisazione in tema di identità, ai fini di individuare i veri termini del problema nell'affrontare aspetti e problemi della subalterna e paradossale condizione del genere femminile nella storia romana. In riferimento a tutto il mondo antico, a ragione ella infatti

⁹ M. GIMBUTAS, *Il linguaggio della Dea*, ed. orig., London, 1989; vers. it. S. Ballerini, nuova ed. integr. e agg., Venezia, 2008.

¹⁰ Con la felice eccezione di E. CANTARELLA, *Diritto romano. Istituzioni e storia*, Milano, 2010, 14 (testo) e 21 (ntt. 37-39).

¹¹ V. emblematicamente L. PEPPE, *Posizione giuridica e ruolo sociale della donna romana in età repubblicana*, Milano, 1984.

¹² V., tra i tanti, E. CANTARELLA, *L'ambiguo malanno. Condizione e immagine della donna nell'antichità greca e romana*, ed. orig., Roma, 1981; Milano, 2010.

altri termini, la logica sociale della discriminante cornice normativa appare costante, nel senso di individuare le donne, a causa della loro debolezza (*infirmitas*) congenita, come prive di facoltà che oltrepassino la sfera ristretta dei propri personali interessi, per assumere il significato più ampio di un riconosciuto dovere civile o di una funzione di rilievo pubblico-costituzionale. L'esempio classico è quello della tutela, inaccessibile per le donne³⁴.

Va richiamato a tale proposito, a mio parere, quanto afferma motivatamente Quadrato di recente³⁵: «i termini usati dai giuristi romani per indicare, anzi qualificare, la debolezza del sesso femminile sono vari: *infirmitas* è il vocabolo più usato. Insieme a *sexus* compare in un testo di Nerazio (D. 27.10.9), in un brano di Paolo (D. 22.6.9 pr.), in due frammenti di Marciano (D. 48.16.1.10 e D. 49.14.18 pr.), in un luogo dei *Tituli ex corpore Ulpiani* (11.1). Ricorre, ancora, in un passo di Ulpiano (D. 16.1.2.2-3)». A questo punto emerge la cruciale diversità gaiana, con ampia competenza ben motivata³⁶: «non ricorre, invece, in Gaio che usa, preferisce usare, l'espressione *levitas animi* in due passi delle Istituzioni (1.144 e 1.190): una

³⁴ Sul *munus tutelae*, di recente, G. VIARENGO, *Studi su Erennio Modestino. Profili biografici*, Torino, 2009, 139 ss., con bibl.

³⁵ R. QUADRATO, '*Infirmitas sexus*', cit., 155 s. (ora in ID., '*Gaius dixit*', cit., 137 s.).

³⁶ R. QUADRATO, '*Infirmitas sexus*', cit., 156 s. (ora in ID., '*Gaius dixit*', cit., 138 s.).

4. *La logica dell'inferiorità femminile per i giuristi romani.*

Come accennavo *supra*, una caratteristica costruita sul piano della logica giurisprudenziale romana fu la minore fermezza delle donne, giacché appartenenti appunto al sesso più debole. I termini 'tecnici' del latino giuridico, usati per designare la debolezza femminile sono solitamente *infirmas* e, più raramente, *imbecillitas*; Gaio, come vedremo, usa significativamente *levitas animi*³³. In

trollo dei comportamenti sessuali, Lecce, 2000; ultimamente, E. CANTARELLA, *Virtù della donna, onore del maschio*, in E. CANTARELLA, P. RICCA, *Non commettere adulterio*, Bologna, 2010, 109 ss. Circa l'interessante tema della punizione differenziata, EAD., *La causa d'onore dalla «lex Iulia» al Codice Rocco*, in *Testimonium Amicitiae*, Milano, 1992, 73 ss. (ora in EAD., *Diritto*, cit., 553 ss.); più di recente, riesamina l'argomento, alla luce del caso significativo di un rescritto del 197, indirizzato ad una sposa di un 'matrimonio' non giudizialmente risolubile, ma comunque eticamente (dall'uomo adultero) 'violato', P. PAVÓN, *Impp. Severus et Antoninus AA. Cassiae (CJ. 9.9.1). El caso del esposo adúltero*, in *SDHI*, LXXVII, 2011, 385 ss.

³³ V. di recente R. QUADRATO, *Infirmas sexus*, cit., 155 ss. (ora in ID., *Gaius dixit*, cit., 137 ss.), su cui *supra* § 1. Cfr., almeno, altresì J. BEAUCAMP, *Le vocabulaire de la faiblesse féminine dans les teste juridiques romains du IIIe au VIe siècle*, in *RHDFE*, LIV, 1976, 485 ss.; S. DIXON, *Infirmas sexus: Womanly Weakness in Roman Law*, in *TR*, LII, 1984, 343 ss., spec. in connessione con la *tutela mulierum*. Mirato, ma con un approccio esegetico datato, V. SCIALOJA, *Infirmas aetatis' e 'infirmas sexus*, in *AG*, CIV, 1930, 3 ss. (ora in ID., *Scritti di diritto romano*, III, Napoli, 1960, 357 ss.).

sostiene¹³: «un concetto come quello espresso dal termine 'genere' legato all'appartenenza sessuale, allora non esisteva. In questa accezione, infatti, esso è in uso solo da pochi anni, e traduce la parola inglese *gender*, introdotta dal femminismo per indicare che la differenza tra i sessi non è solo biologica, ma viene costruita socialmente e culturalmente»; prosegue quindi, allora¹⁴ «erano veramente diverse l'identità maschile e quella femminile. E ovviamente la diversità aveva delle conseguenze non solo sull'atteggiamento degli uomini nei confronti del sesso femminile, ma anche – e soprattutto – sulle regole sociali e giuridiche da essi sancite», nel cui ambito ravvisa una sorta di equazione, a discapito delle donne, con un corollario¹⁵: «diversità uguale a inferiorità, dunque, e di conseguenza subalternità».

Difatti, del pari giustamente è stato posto in rilievo¹⁶ per inquadrare in una corretta cornice

¹³ E. CANTARELLA, *Identità, genere e sessualità nel mondo antico*, in "Homo", "caput", "persona". *La concezione giuridica dell'identità nell'esperienza romana. Dall'epoca di Plauto a Ulpiano*, Pavia, 2010, 79 (ora in EAD., *Diritto e società in Grecia e a Roma. Scritti scelti*, Milano, 2011, 941).

¹⁴ E. CANTARELLA, *Identità*, cit., 81 (ora in EAD., *Diritto*, cit., 943).

¹⁵ E. CANTARELLA, *Identità*, cit., 86 (ora in EAD., *Diritto*, cit., 948).

¹⁶ Da A. MAFFI, *Presentazione*, in E. CANTARELLA, *Diritto*, cit., xiii. Sulla ponderosa raccolta di studi di Eva Cantarella v. ora L. LABRUNA, *Donne e pene in Roma antica*, in *Index*, XL, 2012, 1 ss.

storiografica i suoi tanti studi: «a uno sguardo superficiale potrebbe sembrare che questi studi si inquadrino in una tendenza, variamente declinata sotto il nome di ‘gender studies’, che, venuta prepotentemente alla ribalta una trentina d’anni fa, è tuttora di moda ... C’è invece l’intenzione di cogliere nella sua reale portata la rappresentazione che la società greca e quella romana si facevano dei rapporti interpersonali: infatti le norme sociali e giuridiche, che sono l’oggetto precipuo degli studi di Eva Cantarella in materia, non ci dicono quale era la realtà di quei rapporti, ma ci dicono come il ceto dominante se li rappresentava e quali aspettative normative cercava di imporre a tutta la società». Si può dunque considerare in definitiva liberato dall’etichetta di studi di genere un approccio mirato e coerente alla storiografia romanistica sulla condizione giuridica femminile, che da Bachofen ad Eva Cantarella ed oltre è stato sempre qualcosa di diverso scientificamente ed incentrato su fonti da cui emerge una differenza di statuto giuridico con proprie, irripetibili, specificità di quadro culturale e sociale.

In particolare, una caratteristica costruita sul piano culturale mi pare evidente: la minore fermezza delle donne giacché appartenenti appunto al sesso più debole. I termini del latino giuridico usati per designare la debolezza femminile sono di solito *infirmitas* (e *imbecillitas*) e *levitas* (in Gaio), su cui tornerò tra poco *infra*. Un quadro semantico a tale proposito che condivido, si deve di re-

caso di regolare matrimonio. La legittimità della filiazione appare una costante, soprattutto per l’aristocrazia senatoria, che non sembra lasciare spazio legale per il frutto di unioni ‘colpevoli’ delle donne. La pienezza dei diritti e della vita pubblica non poteva spettare, quindi, a coloro i quali non vantassero una precisa linea agnazia in cui ordinatamente inserirsi³¹. Alla madre non spetta la *potestas* sui figli. Non può pertanto adottare, né avere eredi suoi legittimi, ma soltanto estranei volontari, dato che i figli seguono la condizione giuridica del padre, quando siano stati concepiti, come s’è detto, in giuste nozze. Viene proibito alle donne di contrarre nuove nozze prima che sia trascorso un lasso di tempo vedovile di dieci mesi, altrimenti suscettibili di determinare erronee attribuzioni di paternità, che già la nascente comunità cittadina intese evitare, nell’ottica di una serie di doveri coniugali ispirati alla continenza femminile, di cui dicevo in principio, idonei a consolidare, mediante valori formalizzati legalmente addossati alle donne, la comunità cittadina, che sin dall’epoca dei re prevede emblematicamente l’asimmetrica punizione dell’adulterio³².

³¹ Riprendo rapidamente considerazioni in parte svolte in ID., «*Deterior est condicio feminarum...*», cit. (ora in ID., *Fundamenta*², cit., 214 ss.), cui mi permetto di rinviare per fonti e bibl.

³² V. sul punto la monografia di P. GIUNTI, *Adulterio e leggi regie. Un reato fra storia e propaganda*, Milano, 1990; sull’adulterio femminile a Roma, fra gli altri, cfr. G. RIZZELLI, *Le donne nell’esperienza giuridica di Roma antica. Il con-*

no», operante tramite tanti meccanismi di tecnica giuridica nel senso preciso di imputare alle donne romane la custodia e la trasmissione della morale maschile e della tradizione patriarcale, imposte loro dagli uomini. Viene così stabilita la rilevanza giuridica di una differenza tra i sessi, in quanto tale, e di conseguenza lo statuto speciale delle donne, il cui fine pare quello di fissare regimi normativi complementari del sesso maschile e del sesso femminile, ai quali assegnare una funzione legale predeterminata. Quindi, predestinare le donne alla complementarietà nei riguardi degli uomini, non all'eguaglianza. In questo mondo, nel quale le donne non nascono libere e con gli stessi diritti degli uomini, la prospettiva appare giuridicamente androcentrica. Le donne s'identificano, dunque, con il ruolo di mogli e di madri, mentre non è prevista una figura femminile giuridicamente indipendente, svincolata dall'autorità di un uomo. Infatti, viene idealmente realizzata dal matrimonio la funzione istituzionale che il mondo romano assegna alle donne: produrre discendenti ai cittadini, procurando figli ai loro mariti, che possono sempre ripudiarle³⁰. Alle nozze viene riservata la finalità della procreazione, che in concreto deve effettuare la moglie, e il figlio nasce allora nella condizione giuridica in cui versa invece il padre al momento del concepimento, nel

³⁰ Di recente, in argomento, v. l'ampia monografia della P. GIUNTI, *Consors vitae*, cit., su cui cfr. la rec. di L. PEPPE, in *Iura*, LV, 2004-2005, pubbl. 2008, 237 ss.

cente sul punto a Renato Quadrato¹⁷, che, benché sia finalizzato a rivalutare la figura di Gaio, per una sorta di eterogenesi dei fini storiografici, confuta plausibilmente l'utilizzazione della moderna categoria concettuale del femminismo in riferimento all'esperienza giuridica romana. Ed è sul piano dell'analisi incentrata sulla definizione della condizione giuridica femminile che persuade non solo per l'esegesi delle fonti, ma pure su tutta la linea logica delle argomentazioni e delle conclusioni, e riprendo quando, specificando che in Gaio ritroviamo un percorso sensibilmente diverso, per scelta intellettuale ancor prima che giuridica, conclude Quadrato¹⁸: «La diversità dei corpi è ... un pregiudizio, una "invenzione". È un pretesto che non ha alcun fondamento naturale; è dovuto infatti ai *mores*, e non alla natura ... La ragione della discriminazione non è, dunque, da imputare alla natura; non risiede nei corpi, che sono diversi per conformazione ma non negli elementi costitutivi. La natura non c'entra ... Non esiste una *ratio sexus* che possa giustificare la discriminazione. Il motivo è nella cultura, nella mentalità, nel costume ... Per concludere, la difesa gaiana della don-

¹⁷ R. QUADRATO, *'Infirmitas sexus' e 'levitas animi': il sesso "debole" nel linguaggio dei giuristi romani*, in *'Scientia iuris' e linguaggio nel sistema giuridico romano*. Atti del Convegno di Studi Sassari 22-23 novembre 1996, Milano, 2001, 155 ss. (ora in ID., *'Gaius dixit' la voce di un giurista di frontiera*, Bari, 2010, 137 ss.), con bibl.

¹⁸ R. QUADRATO, *'Infirmitas sexus'*, cit., 191 ss. (ora in ID., *'Gaius dixit'*, cit., 173 ss.).

na, che a Roma si trovava in una “innegabile condizione di inferiorità” – *deterior est condicio feminarum quam masculorum*, come attesta in un frammento famoso Papiniano: D. 1.5.9 – è un elemento ulteriore per cercare di capire la figura, la personalità singolare di questo intellettuale romano. La sua simpatia per il sesso femminile ... non è “femminismo”. È, semmai, lotta alla discriminazione». Quadrato fa persuasivamente giustizia dell’impiego dell’abusata categoria attualizzante del femminismo per un’esperienza, qual è quella giurisprudenziale romana, che ha sue proprie specificità, che non possono essere rintracciate con simili configurazioni, interamente ricomprese nella storia contemporanea. La via più proficua mi sembra, invece, quella di inquadrare allora la condizione femminile romana in un contesto di esclusioni da capacità riconosciute al contrario ai maschi e soltanto a questi, sul piano puramente giuridico. In altri termini, secondo quelle disposizioni normative introdotte per determinare una condizione discriminata e inferiore per le donne, escluse dal godimento pieno dei diritti del mondo degli uomini. Appunto quella cornice tecnicamente diretta a raffigurare una subalternità giuridica, che faceva dire a Papiniano la famosa frase *In multis iuris nostri articulis deterior est condicio feminarum quam masculorum*¹⁹. Con questa frase stessa conclusi, tempo fa, un articolo che da essa prese

¹⁹ Papin. 31 *quaest.* D. 1.5.9.

e subordinazione della condizione giuridica femminile rispetto a quella maschile, vale a dire rispetto a quella del *civis*²⁸ romano *sui iuris* (maschio). Così venne costruendosi un’identità, ma simmetricamente un’alterità. Nell’esperienza giuridica romana si ritrova, quindi, davvero la prima disciplina speciale ben articolata, che imponga uno statuto giuridico discriminante alle persone di sesso femminile. Veniva cioè connessa con l’appartenenza a un genere sessuale diverso la differenza tra uomini e donne, le quali alle istituzioni politiche del mondo romano non potevano affatto accedere. La situazione soggettiva delle donne nel mondo romano pertanto si modellò su parametri di estraneità alle strutture costituzionali, inferiorità nelle relazioni giuridiche ed esclusione dall’esercizio del potere politico.

Si mise, in altre parole, in opera quello che, secondo una notissima immagine di Eva Cantarella²⁹, viene definito come il «paradosso roma-

BACCARI, *Alcune osservazioni sulla condizione della donna nel sistema giuridico-religioso*, in *Fides, humanitas, ius. Studi in onore di L. Labruna*, I, Napoli, 2007, 253 ss.

²⁸ Sul punto cfr. G. CRIFÒ, *Civis. La cittadinanza tra antico e moderno*, Roma-Bari, 2000, 33 ss.; più recente e in generale, V. MAROTTA, *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I-III d.C.). Una sintesi*, Torino, 2009, 20 ss.

²⁹ E. CANTARELLA, *La vita delle donne*, in A. MOMIGLIANO, A. SCHIAVONE (proget.), *Storia di Roma. IV. Caratteri e morfologie*, Torino, 1989, 557 ss., spec. 606 ss.; EAD., *Il paradosso romano. La donna tra diritto e cultura*, in *Orientamenti civilistici e canonistici sulla condizione della donna*, Napoli, 1996, 13 ss.

nel significato di «terra vasta» è un coronimo, nel senso di nome di una (macro)regione e non un toponimo, indicante invece uno specifico luogo, che si recupera dalle fonti antiche greche, in un'accezione spaziale davvero ampia. In altre parole, l'Europa è un concetto esistente già nel mondo antico, inizialmente di sola natura geografica, ma che assumerà connotazioni culturali già dal V secolo a.C. Non avrà però una valenza di esclusione, neppure culturale²⁶.

3. *L'alterità-esclusione delle donne nel mondo romano.*

Tra le storie di diritto romano eppure una vera storia di esclusioni e discriminazioni c'è, ed è quella della donna²⁷, cioè quella della limitazione

²⁶ Mi permetto di rinviare sulla tematica, per una più ampia e dettagliata trattazione, a F. MERCOGLIANO, *Trovare ovunque un minimo di legalità e di cultura... Diritti umani e fondamenti romanistici nell'Unione europea*, in *Festschrift für R. Knüttel zum 70. Geburtstag*, Heidelberg, 2009, 775 ss. (ora in un testo riveduto e un po' ampliato in ID., *Fundamenta*², cit., 59 ss.).

²⁷ Per fonti e letteratura sul tema, in ben selezionato dettaglio, ultimamente v., per tutti, P. GIUNTI, *Il ruolo sociale della donna romana di età imperiale: tra discriminazione e riconoscimento*, in *Index*, XL, 2012, 342 ss. Cfr., inoltre, tra i tanti, i saggi di E. HÖBENREICH, *Les femmes dans le droit romain* e di G. RIZZELLI, *Représentations féminines, lieux communs et droit dans la Rome antique*, in D. CURTOTTI, C. NOVI, G. RIZZELLI (a cura di), *Donne, civiltà e sistemi giuridici. Raccolta di testi dal Master internazionale congiunto Femmes, civilisation et systèmes juridiques*, Milano, 2007, risp. 3 ss. e 59 ss.; nonché M.P.

in maniera emblematica il titolo²⁰. In argomento adesso intendo svolgere qualche ulteriore riflessione, sotto un'angolazione diversa, non degli studi di genere o del femminismo, bensì della discriminazione/inferiorità della donna nel mondo romano come risolto di una sua esclusione, con rilevanza giuridica, ma non propriamente sociale.

2. *Inclusione ed esclusione. Percorsi di storia romana.*

In tutto il non breve arco della storia romana, secondo il racconto delle fonti, conflitti profondi e di lunga durata che mirassero all'esclusione, piuttosto che all'inclusione (che era, invece, sin dalle origini di Roma la scelta politica ed istituzionale preferita, almeno in via tendenziale²¹) in quello che dal III secolo a.C. s'accingerà a divenire una sorta di impero-mondo, non sembrano poter essere individuati in antagonismi che pur segnano profondamente le vicende di ordini sociali, espansioni territoriali e concezioni del dominio universale di Roma. Mai vennero, ad esempio, ben si sa, esclusi dall'identità cittadina, vale a dire mai privati della cittadinanza romana, i

²⁰ F. MERCOGLIANO, «*Deterior est condicio feminarum...*», in *Index*, XXIX, 2001, 209 ss. (ora in ID., *Fundamenta*², Napoli, 2012, 205 ss.).

²¹ Una panoramica orientativa della problematica circa l'identità della città costruita tramite esclusione-inclusione l'offre di recente L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Storia di Roma tra diritto e potere*, Bologna, 2009, 27 ss.

plebei, nella loro pur connaturata antitesi sociale nei confronti dei patrizi. Roma giunse notoriamente all'unità politica cittadina non immune dall'attribuire rilevanza giuridica alle differenziazioni sociali, come dimostra appunto in maniera esemplare la distinzione tra patrizi e plebei. Ma la sua costituzione come città-stato rappresentò realmente un momento di coagulo originario del tessuto sociale. La fusione in una sola comunità, dunque, non produsse affatto un esclusivismo della 'città aperta' che s'era formata, caratterizzata anzi da una forte mobilità sociale 'orizzontale'²².

Le strutture politiche e sociali romane, sin dall'età arcaica, mostravano un carattere in fondo relativamente 'aperto'²³. Né il 'sistema' delle colonie e dei municipi tutto sommato ostacolava integrazioni giuridiche e politiche con la città-stato capitale, anzi favoriva una sostanziale assimilazione e romanizzazione, nonché la persistenza dei diritti locali, che pure se non si uniformano integralmente, almeno s'ispirano ai modelli del diritto romano. Roma, infatti, nella sua strategia politica d'espansione imperialistica territoriale determinò una romanizzazione ben estesa quanto ad istituti giuridici e costumi sociali, seppure in un contesto

²² In tal senso C. AMPOLO, *La nascita della città*, in A. MIGLIANO e A. SCHIAVONE (proget.), *Storia di Roma. I. Roma in Italia*, Torino, 1988, 172 ss.

²³ Così L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Cittadini e territorio. Consolidamento e trasformazione della 'civitas Romana'*, Roma, 2000, 26.

generale connotato da un intelligente e funzionale pluralismo²⁴. Ciò sembrava avvenire per una sorta di forza attrattiva, nei tempi seguiti alla *constitutio Antoniniana* emessa da Caracalla nel 212 d.C. al fine di concedere a tutti – o quasi – i sudditi dell'impero romano che ancora non l'avessero la cittadinanza romana. Non si ebbe tuttavia l'effetto di un 'livellamento' giuridico sostanziale e procedurale generalizzato, considerato il radicato pluralismo normativo e giurisdizionale, comunque all'ombra protettiva del potere centrale romano e soltanto nel tardo Impero la cittadinanza romana coinciderà oramai con l'appartenenza all'Impero stesso, con effetti distintivi rilevanti sotto il profilo giuridico nel distinguere gli abitanti dagli esterni: i 'barbari'²⁵. Ulteriori concezioni di spazi di dominio territoriali che escludessero ambiti 'altri' non si riscontrano nell'esperienza giuridica romana, se pensiamo, ad esempio, ad un paradigma di inclusione-esclusione divenuto un classico, come Europa-Paesi extraeuropei. Non sarà una dicotomia giuridica esclusiva, difatti, ma soltanto culturale con un riferimento (secondario) geografico e solo in progresso di tempo. Europa

²⁴ Su tutto ciò v. T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Città e impero*, Napoli, 1996.

²⁵ Per un'analisi e una discussione di fonti e letteratura in argomento v., per tutti, T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Cittadini e sudditi tra II e III secolo*, in A. SCHIAVONE (dir.), *Storia di Roma. III. L'età tardoantica. 1. Crisi e trasformazioni*, Torino, 1993, 5 ss.

Paul. *l. sing. de iur. et fact. ign.* D. 22.6.9 pr.: *Regula est iuris quidem ignorantiam cuique nocere, facti vero ignorantiam non nocere. Videamus igitur, in quibus speciebus locum habere possit, ante praemisso quod minoribus viginti quinque annis ius ignorare permissum est. Quod et in feminis in quibusdam causis propter sexus infirmitatem dicitur: et ideo sicubi non est delictum, sed iuris ignorantia, non laeduntur ...*

ed in due di Marciano, in materia stavolta di accusa; nel primo caso, con la citazione di un responso di Papiniano, per quanto concerne accuse in processi criminali:

Marcian. *l. sing. ad s.c. Turp.* D. 48.16.1.10: ... *Adquin Papinianus respondit mulierem, quae idcirco ad falsi accusationem non admitteretur, quod suam suorumve iniuriam non persequeretur, desistentem senatus consulto Turpilliano non plecti. Num ergo et in ceteris idem responsurus sit? Quid enim interest, propter sexus infirmitatem an propter status turpitudinem temporisve finem ad accusationem aliquam non admittatur? Multoque magis excludendi sunt, quod mulieris quidem accusatio vel propter proprium eius dolorem effectum habere potuit, illorum vero accusatio voce dumtaxat tenuis intervenit ...*

e nel secondo caso con il secco divieto per le donne di delazione (fiscale: siamo all'interno del tit. *De iure fisci*, a causa appunto della loro *infirmitas sexus*):

Marcian. *l. sing. de del.* D. 49.14.18 pr.: *Deferre non possunt mulieres propter sexus infirmitatem.*

Ulpiano⁴⁰, poi, mostra l'uso alternato di *inbecillitas sexus* ed *infirmitas sexus*, nel trattare del senatoconsulto Velleiano che vietava alle donne di assumere obbligazioni per altri (*intercedere pro aliis*), in:

Ulp. 29 *ad ed.* D. 16.1.2.2: *Verba itaque senatus consulti excutiamus prius providentia amplissimi ordinis laudata, quia opem tulit mulieribus propter sexus inbecillitatem multis huiusmodi casibus suppositis atque obiectionibus*

e, in fine, in

Ulp. 29 *ad ed.* D. 16.1.2.3: ... *infirmitas enim feminarum non calliditas auxilium demeruit.*

Dal canto suo, l'imperatore Severo Alessandro⁴¹ impiega *infirmitas sexus* in:

⁴⁰ La medesima sequenza terminologica alternata, nello stesso ordine, si legge nei *Tit. Ulp.* 11.1 e 11.3: mi sia consentito rinviare, per la paternità ulpiana dei *Tituli ex corpore Ulpiani* a F. MERCOGLIANO, «*Tituli ex corpore Ulpiani*». *Storia di un testo*, Napoli, 1997.

⁴¹ Che userà l'espressione *infirmitas mulierum*, in CI. 4.29.5 (Alex., Popiliae, giu. 224): cfr. di recente G. VIARENGO, *Studi su Erennio Modestino*, cit, 145 ss., che pone bene in rilievo come le donne potessero opporre – in caso di richie-

FELICE MERCOGLIANO

Professore associato di Diritto romano,
Fondamenti del diritto europeo
e Storia del diritto romano
Università di Camerino
E-mail: felice.mercogliano@unicam.it

CI. 5.35.1. (Alex., Otaciliae, sett. 224): *Tutelam administrare virile munus est, et ultra sexum feminae infirmitatis tale officium est.*

In questa costituzione v'è abbinata la contrapposizione con il *munus* della tutela che può essere soltanto 'virile', aggettivazione ricorrente anche in altri frammenti di giuristi, pure in abbinamento con altri termini, come *opera* e *officium*, e talvolta si parla di *munus masculorum*.

In tale secondo ambito di brani vanno, dunque, elencati in materia di tutela, vietata alle donne:

Gai. 12 *ad ed. prov.* D. 26.1.16 pr.: *Tutela plerumque virile officium est.*

Ner. 3 *reg.* D. 26.1.18: *Feminae tutores dari non possunt, quia id munus masculorum est, nisi a principe filiorum tutelam specialiter postulent*⁴².

sta da parte dei creditori di adempimento di un debito, quindi a loro tutela – l'*exceptio* prevista dal *senatus consultum Velleianum*, su cui mi piace ricordare la notevole monografia della G. SACCONI, *Appunti sul 'senatus consultum Velleianum'*, Camerino, 1995.

⁴² Non può essere ignorato che l'inciso conclusivo *nisi postulent* di tale frammento, in particolare, sia stato notoriamente subissato di sospetti d'interpolazioni, cui però ha reagito con una lettura conservativa convincente, da tempo, T. MASIELLO, *La donna tutrice. Modelli culturali e prassi giuridica fra gli Antonini e i Severi*, Napoli, 1979, 11 ss.

Inoltre, in tema di attività bancarie, proibite alle donne:

Call. 1 *ad ed. mon.* D. 2.13.12: *Feminae remotae videntur ab officio argentarii, cum ea opera virilis sit.*

Non possono le donne promuovere neppure azioni popolari, tranne che per propri interessi:

Ulp. 25 *ad ed.* D. 47.23.6: *Mulier et pupillo populares actiones non dantur, nisi cum ad eos res pertineat.*

Proibizioni ulteriori rendono assoluta l'incapacità femminile negli affari civili e pubblici:

Ulp. 1 *ad Sab.* D. 50.17.2 pr.: *Feminae ab omnibus officiis civilibus vel publicis remotae sunt et ideo nec iudices esse possunt nec magistratum gerere nec postulare nec pro alio intervenire nec procuratores existere.*

In quest'ultimo noto frammento ulpiano è contenuto anche il divieto importante di *postulare pro aliis*⁴³ che Ulpiano riprende⁴⁴ in altro luogo, più diffusamente:

⁴³ Cfr. di recente V. CARRO, ... *Et ius et aequum postulas* ... *Studio sull'evoluzione del significato di postulare*, Napoli, 2006, 118 ss.

⁴⁴ Ma v. pure Val. Max. 8.3.2, su cui recentemente cfr. V. VIPARELLI, *Donne avvocato a Roma (Val. Max. 8.3)*, in *Fides, humanitas, ius. Studii in onore di L. Labruna*, VIII, Napoli,

mia inclusione-esclusione nella storia romana, di cui si traccia una molto rapida sintesi. Quindi, si delineano i tratti essenziali dell'alterità-esclusione delle donne, alla luce di una veloce rassegna dei brani dei giuristi romani sulla logica dell'inferiorità femminile. Infine, si descrivono squarci di vicende politiche in materia di presunta emancipazione femminile tra l'età repubblicana e quella imperiale, per puntare l'obiettivo in conclusione sull'intreccio tra ruoli sociali e funzioni riconosciute sul piano giuridico alle donne, soprattutto alla luce del riesame innovativo da ultimo proposto dalla Giunti.

The contribution examines in the beginning some particularly relevant research on the legal status of women in Roman law historiography. The theme of feminine discrimination is re-conducted to the inclusion-exclusion dichotomy in Roman history, of which a brief summary is provided. The essential traits of alterity-exclusion of women are outlined through a review of Roman jurists' texts on the logic of female inferiority. Finally, the paper describes some political facts concerning the alleged women's empowerment between the republican and imperial age, to concentrate in conclusion on the intertwining of social roles and functions legally recognized to women, especially in the light of P. Giunti innovative reconstruction.

legittimazione della madre alla *postulatio tutoris*, in vita del figlio, comporta tuttavia la sanzione per la madre stessa dell'esclusione dall'eredità legittima del figlio in caso di inottemperanza, per indegnità. Il quadro così si completa e un assetto giuridicamente concluso riveste una funzione materna che del ruolo genitoriale assume non solo diritti, ma anche doveri. L'itinerario argomentativo che ho seguito mi sembra esemplare per un approccio innovativo, in conclusione, degli studi che non sono né di genere, né sull'emancipazione, né sulle istanze femministe, in distorto senso attualizzante, ma cerchino con onestà scientifica di coniugare la storia sociale con lo svolgimento dell'esperienza giuridica romana, nella consapevolezza che il diritto non si comprende senza la storia e la storia senza il diritto⁶⁷.

ABSTRACT

Il contributo in principio accenna ad alcune ricerche circa la condizione giuridica della donna di fondamentale riferimento nell'ambito della storiografia romanistica. Poi, il tema della discriminazione femminile viene ricondotto alla dicoto-

⁶⁷ Come ricordava sulla scia di Jörs, e adesso non può fare più di persona ma indelebile nella mia memoria di allievo, T. SPAGNUOLO VIGORITA, *L'unità della ricerca storica. Paul Jörs e la legislazione matrimoniale augustea*, in *Lezioni Emilio Betti*. Camerino 2001-2006, Napoli, 2006, 35 ss.

Ulp. 6 *ad ed.* D. 3.1.1.5: *Secundo loco edictum proponitur in eos, qui pro aliis ne postulent: in quo edicto exceperit praetor sexum et casum, item notavit personas in turpitudine notabiles. Sexum: dum feminas prohibet pro aliis postulare. Et ratio quidem prohibendi, ne contra pudicitiam sexui congruentem alienis causis se immisceant, ne virilibus officiis fungantur mulieres: origo vero introducta est a Carfania improbissima femina, quae inverecunde postulans et magistratum inquietans causam dedit edicto.*

Per una donna, dunque, avrebbe dovuto essere interpretato, secondo il brano di Ulpiano, il *postulare pro aliis*, vale a dire difendere in giudizio interessi altrui, alla stregua di voler realizzare contro natura e spudoratamente un *officium* virile. La motivazione del divieto s'impenna sul riserbo, rigoroso per il sesso femminile, e all'origine Ulpiano – seguendo un modulo storiografico consueto nella letteratura antica – colloca un caso scandaloso: l'intollerabile spregiudicatezza di Carfania, che avrebbe importunato sfrontatamente il magistrato, provocando in questi eccessiva inquietudine.

Ma una reazione o conquiste vi furono da parte delle donne, di fronte a tali limitazioni e incapacità? E su quale piano? Vale forse la pena, difatti, di considerare almeno qualche vicenda, indicativa a campione sul piano politico, sociale ed

2007, 5843 ss.; nonché v., per tutti, L. LABRUNA, *Un editto per Carfania?*, in ID., *Adminicula*³, Napoli, 1995, 167 ss.

economico, allo scopo di poter trarre qualche impressione non del tutto infondata e che consenta una qualche prospettiva di ricerche che sulla condizione giuridica femminile romana possa far intravedere nuovi risultati.

6. *Squarci di vicende 'al femminile' tra repubblica e principato.*

Sul piano politico, una vicenda significativa 'al femminile' della vita romana repubblicana, pare quella celebre della abrogazione della *lex Oppia*⁴⁵. Infatti, nel 195 a.C., le donne a Roma inscenarono una clamorosa manifestazione pubblica di protesta, scendendo in piazza numerose per chiedere l'abrogazione di una legge suntuaria, la *lex Oppia*, una legge contro il lusso che vent'anni prima, poco dopo la disfatta di Canne, aveva colpito le donne. Proibendo loro alcune esibizioni sfarzose, che avrebbero minato un clima sociale di crisi, concretamente da «Annibale alle porte», che esigeva solidarietà diffusa tra ceti e richiedeva altresì che nessun odioso privilegio di casta venisse sfoggiato come ostentazione di ricchezza.

⁴⁵ Cfr. F. GORIA, *Il dibattito sull'abrogazione della 'lex Oppia' e la condizione giuridica della donna romana*, in *Atti del convegno nazionale di studi su 'La donna nel mondo antico'*, Torino, 1987, 265 ss.; più recente E.M. AGATI MADEIRA, *La lex Oppia et la condition juridique de la femme dans la Rome républicaine*, in *RIDA*, LI, 2004, 87 ss.

dell'educazione impartita loro, del pari, si riscontra che «il livello della considerazione sociale per la presenza femminile entro la *domus* viene ... ad interferire con il livello della considerazione giuridica»⁶³. In fondo, la discriminazione davvero 'radicale'⁶⁴ fu costituita soltanto dall'esclusione materna dalla tutela dei figli impuberi. Qui, il parametro del diritto romano di riferimento fu tipizzato nella *patria potestas*. Il 'salto di qualità'⁶⁵ si sarebbe avuto appena con il *SC. Tertullianum* in età adrianea, sul piano dei doveri imposti alle madri, le quali poterono in tal modo finalmente divenire eredi civili dei propri figli⁶⁶. La svolta sarebbe stata la configurazione di una responsabilità della madre e il simmetrico riconoscimento di un'aspettativa ereditaria. Alla donna pertanto si riserva ora una funzione 'genitoriale', con rilevanza giuridica, anche se nel rispetto costante della titolarità maschile della *tutela impuberum*. Difatti, viene stabilito che la madre, nell'interesse del figlio impubere, debba ottemperare al dovere di richiedere per quest'ultimo un idoneo tutore. Tale

⁶³ Riprendo ancora quanto afferma giustamente P. GIUNTI, *Il ruolo sociale*, cit., 359.

⁶⁴ Vd. su di ciò P. GIUNTI, *Il ruolo sociale*, cit., 366 ss.

⁶⁵ Prosegue la P. GIUNTI, *Il ruolo sociale*, cit., 369 ss.

⁶⁶ La successione ereditaria legittima inversa, dei figli alle madri, verrà poi, com'è noto, stabilita nel 178 d.C. dal *SC. Orphitianum*: la monografia di riferimento resta sempre quella della M. MEINHART, *Die Senatusconsulta Tertullianum und Orphitianum in ihrer Bedeutung für das klassische römische Erbrecht*, Graz-Wien-Köln, 1967.

la connessione giusta tra funzione sociale e riconoscimento legale di diritti e doveri delle donne romane dalla repubblica al principato.

Infatti, la Giunti⁵⁹, alla luce di un riesame lucido di opinioni insistentemente riproposte in dottrina, ma non convincenti né soddisfacenti per la complessità scientifica delle problematiche da affrontare, ben premette⁶⁰ la sua scelta metodologica tesa ad «orientarsi in altra direzione: perché una cosa è la percezione che la società può avere della presenza femminile e del suo concreto modo di porsi, altra cosa è la percezione di un ‘ruolo sociale’ della donna, ruolo in quanto funzione che la società stessa riconosce alla donna, investendola di una responsabilità al riguardo». Il riesame di aspetti e problemi sociali⁶¹ prelude, quindi, ad un approdo giuridico pieno, con particolare riferimento al ‘modello di genere’ femminile, implacabilmente strutturato intorno ai paradigmi della funzione matrimoniale-riproduttiva e del ruolo domestico, sulla base della salvaguardia del valore della convivenza però significativamente non «senza alcun ritorno sul piano delle formali categorie giuridiche e dunque del regime normativo caratterizzante l’istituto matrimoniale»⁶². Ma pure nell’ambito dei rapporti con i figli e soprattutto

⁵⁹ P. GIUNTI, *Il ruolo sociale*, cit., 343 ss.

⁶⁰ P. GIUNTI, *Il ruolo sociale*, cit., 347.

⁶¹ Pur doverosamente effettuato dalla P. GIUNTI, *Il ruolo sociale*, cit. 347 ss.

⁶² Così P. GIUNTI, *Il ruolo sociale*, cit., 356.

Dunque, il plebiscito proposto dal tribuno Oppio, poi abrogato dalla legge Valeria Fondana, vietava alle donne romane di indossare vestiti a più colori, di farsi trasportare lungo le vie cittadine da una carrozza a due cavalli e di portare indosso gioielli d’oro di oltre mezza oncia di peso. Nel dibattito si inserì Marco Porcio Catone (ma pure il tribuno della plebe, Lucio Valerio, in fondo, secondo il racconto liviano⁴⁶, non valuta positivamente il genere femminile se reputa preferibile che le donne ritornino alla sottomissione ai loro uomini piuttosto che ad una legge anche in tale materia⁴⁷), con opinioni descritte come ben poco favorevoli alle donne, nel non voler concedere loro la dimensione pubblica di conflitti collettivi cittadini, per relegarle alla mera dimensione privata di gestione domestica⁴⁸.

⁴⁶ L’adesione ideologica di Livio alla riforma etico-matrimoniale augustea è nota (p. es., v. in tal senso I. MASTROROSA, *Speeches pro and contra Women in Livy 34, 1-7: Catonian Legalism and Gendered Debates*, in *Latomus*, LXV, 2006, 590 ss.) : su questa v., in maniera esemplare, T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Casta domus. Un seminario sulla legislazione matrimoniale augustea*³, Napoli, 2010, che va integrato, da ultimo, con ID., *Joersiana III: ancora sul percorso della riforma matrimoniale augustea*, in *Carmina Iuris. Mélanges en l’honneur de M. Humbert*, Paris, 2012, 793 ss.

⁴⁷ Sull’atteggiamento sostanzialmente sfavorevole anche del tribuno Lucio Valerio, nella dialettica istituzionale con il console Catone, v. ultimamente C. D’ALOJA, *Sensi e attribuzioni del concetto di ‘maiestas’*, Lecce, 2011, 42 ss.

⁴⁸ Dal racconto dell’abrogazione della *lex Oppia*, in Liv. 34.1-7, spiccherebbe la ‘misoginia’ di Catone. Sul punto v.,

Ancora Catone il censore osteggiò le donne, nel settore della successione testamentaria, sollecitando l'approvazione del plebiscito proposto nel 169 a.C. dal tribuno della plebe Q. Voconio Saxa, che privò i cittadini romani della prima classe dei comizi centuriati della facoltà d'istituire eredi per testamento (*testamenti factio*) le donne: la *lex Voconia de mulierum hereditatibus*⁴⁹. Catone funge da antagonista nei confronti di possibili aperture verso istanze sociali ed economiche femminili, dunque, in due episodi importanti dell'arco immenso cronologicamente, ma non molto gremito, della legislazione romana repubblicana. Quasi a confermare un celebre passaggio su di lui nella celebre fantasia narrativa della Yourcenar⁵⁰, che richiama «quel misto di pregiudizi gretti e di antica saggezza che furono la caratteristica del vecchio Catone», il quale «fu per tutta la vita l'uomo

per tutti, D'ALOJA, *Sensi*, cit. 42 s. nt. 78; nonché P. DESIDERI, *Catone e le donne (Il dibattito liviano sull'abrogazione della lex Oppia)*, in *Opus*, III, 1984, 63 ss. e, più in generale, J.N. ROBERT, *Remarques sur la légendaire misogynie de Caton l'Ancien*, in *Hommages à C. Deroux*, III, Bruxelles, 2003, 376 ss.

⁴⁹ Di rara efficacia critica interpretativa il riesame della letteratura in argomento, ad opera del mio, oramai rimpianto, Maestro, T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Joersiana IV: Livia, Augusto e il plebiscito Voconio*, in *Index*, XL, 2012, 257 ss. Di recente cfr. anche G. GULINA, «*Cum intellegam legem Voconianam*». Il ruolo del pretore circa l'apprezzamento della ricorrenza dei presupposti di applicazione della legge, in *Turis quidditas. Liber amicorum per B. Santalucia*, Napoli, 2010, 143 ss.

⁵⁰ M. YOURCENAR, *Memorie di Adriano*, trad. it. 1963, rist. Torino 1988, 29.

7. *La recente analisi innovativa della Giunti e un auspicio conclusivo.*

Pur se molto rapidamente ripercorse, proposte interpretative valide e fonti affidabili non lasciano intravedere sul piano della storia politica romana fenomenologie che consentano l'uso della moderna categoria concettuale dell'emancipazione femminile con effetti di rilevanza giuridica scaturenti da una presa di coscienza di 'genere' e una successiva mobilitazione di stampo femminista, qual è invece il caso delle vicende che dai nostri anni Settanta stanno sfociando oggi in rivendicazioni sempre più ad ampio raggio in tema di orientamento sessuale. Insomma, da tempo appare superata una chiave di lettura attualizzante per le ricerche sulla condizione giuridica femminile romana. Ma, ancora una volta, nell'ambito dei nostri stessi studi romanistici s'intravede un indirizzo critico che può ridare nuovi energie a tracciati innovativi di studi in materia. Penso, in particolare, ad un recentissimo articolo di Patrizia Giunti⁵⁸, che traccia un itinerario coerentemente ispirato a cercare al contempo la demarcazione e

tion, Text, Translation, Commentary, Lund, 1976; di recente cfr. E.A. HEMELRIJK, *Masculinity and Femininity in the Laudatio Turiae*, in *Classical Quarterly*, LI, 2004, 185 ss. e I. PIRO, «... *Quod emancipata esset Cluvio* ...». Riflessioni intorno ad alcuni passaggi della c.d. *Laudatio Turiae*, in *Studi per G. Nicolsia*, VI, Milano, 2007, 155 ss, con bibl.

⁵⁸ P. GIUNTI, *Il ruolo sociale*, cit., 342 ss.

che le evidenze di iscrizioni circa ricchezze femminili notevoli appunto riguardano donne dei ceti dirigenti. Punto quest'ultimo su cui, al contrario, concordo con la recente conclusione della Cenerini⁵⁶, secondo la quale, per quanto concerne «la documentazione epigrafica e archeologica, che ci parla di donne economicamente abbienti, libere di gestire il proprio denaro, a prescindere da eventuali forme di tutela giuridica più o meno formali, non dobbiamo dimenticare che si tratta in ogni caso di una realtà fortemente urbanizzata, privilegiata non soltanto dal punto di vista economico, ma anche culturale. Le umili e le marginali difficilmente hanno modo di fare sentire la propria voce»⁵⁷.

⁵⁶ F. CENERINI, *La donna romana*, cit., 205 s.

⁵⁷ La documentazione epigrafica analizzata dalla Cenerini è effettivamente ricca di testimonianze ed eccellente quanto ad ampiezza; fra le altre segnalo ancora almeno due iscrizioni che hanno fatto la storia delle ricerche sulla condizione della donna a Roma: il cd. 'elogio di Claudia' (epigrafe sepolcrale della fine del II sec. a.C., in *CIL*, I², 1211 = *ILLR*, 973), con la celeberrima chiusa *Domum servavit, lanam fecit* (vd. F. CENERINI, *La donna romana*, cit. 17 ss.), e la famosissima *Laudatio Turiae* (elogio funebre dell'ultimo decennio del I sec. a.C., in *ILS*, 8393 e in *FIRA*, III², Firenze, 1969, 209 ss.) che ribalta in fermezza d'animo di entrambi i coniugi lo stereotipo della *infirmas* femminile, persino di fronte al dramma della sterilità di coppia (v. F. CENERINI, *La donna romana*, cit. 78 ss.); edizioni della *Laudatio Turiae* offrono D. FLACH, *Die sogenannte Laudatio Turiae. Einleitung, Text, Übersetzung und Kommentar*, Darmstadt, 1991 ed E. WITRAND, *The So-called Laudatio Turiae. Introduc-*

del Senato romano e della guerra contro Cartagine, l'autentico rappresentante della dura Roma repubblicana».

Un'altra protesta 'di massa' ricordata notoriamente nelle fonti letterarie, tutta al femminile, vi fu nel contesto altrettanto critico delle imposte straordinarie nell'età del secondo triumvirato. La guidò la famosa Ortensia, nel 42 a.C., e ottenne che i triumviri alleggerissero un editto con cui avrebbero voluto obbligare le 1400 donne più ricche di Roma ad una tassazione eccezionale, commisurata alle proprie ricchezze personali, al fine di contribuire alle esose spese militari del momento⁵¹.

Sul piano economico, uno squarcio epigrafico offre una testimonianza diretta sulle concrete condizioni patrimoniali delle donne, almeno nei ceti più alti⁵² fornite abitualmente di ricchezze cospicue e patrimoni ingenti⁵³. Infatti, il *senatus*

⁵¹ Sul celebre discorso pronunciato in pubblico nel 42 a.C. da Ortensia, figlia del noto oratore Q. Ortensio Ortalo, v., per tutti, di recente F. CENERINI, *La donna romana. Modelli e realtà*, nuova ed., Bologna, 2009, 73 ss., con fonti e lett.

⁵² A proposito della importante evidenza epigrafica, che m'accingo ad illustrare, mi sia permesso di rinviare a F. MERCOGLIANO, *Sulla rilevanza giuridica della divisione dei sessi nell'esperienza romana*, in *Au-delà des frontières. Mélanges de droit romain offerts à W. Wołodkiewicz*, II, Varsovie, 2000, 612; nonché *amplius* ad ID., *Pisone e i suoi complici. Ricerche sulla «cognitio senatus»*, Napoli, 2009, 79 ss.

⁵³ Si occupa di recente del problema F. LAMBERTI, *Ricchezze e patrimoni femminili in Apuleio*, in *Moneta mercanti banchieri*.

consultum de Cn. Pisone patre, iscrizione epigrafica com'è noto di 176 linee, ritrovata nei pressi di Siviglia negli anni Ottanta del secolo oramai scorso, attesta la decisione assunta dal senato romano nel 20 d.C. di devolvere – detraendole dal patrimonio confiscato al padre imputato suicida, Gneo Calpurnio Pisone – le somme di un milione di sesterzi in conto dote e quattro milioni a titolo di peculio alla figlia Calpurnia⁵⁴:

SC. de Cn. Pisone patre, linee 103-105: *ita ut ex omnibus bonis, quae decreto senatus publicata et concessa iis essent, n(ummum) (decies centena milia) dotis nomine Calpurniae Cn. Pisonis filiae, item peculi nomine n(ummum) (quadragies centena milia) daretur.*

I significativi casi ripercorsi, seppur in estrema sintesi, sembrano indirizzare verso riflessioni che lascino intravedere due piani concettualmente

I precedenti greci e romani dell'Euro, Roma, 2003, 301 ss.; più in generale v. la monografia di E.A. HEMELRIJK, *Matrona Docta. Educated women in the Roman élite from Cornelia to Julia Domna*, London-New York, 1999.

⁵⁴ Circa la possibile identità di Calpurnia (figlia, come credo, o nipote del reo) ed il suo *status* (*mulier in manu*, qual è – penso – la proposta interpretativa più plausibile, o no) v., per tutti, F. LAMBERTI, *Questioni aperte sul SC. de Cnaeo Pisone patre*, in *Studi in onore di F. Grelle*, Bari, 2006, 143 ss.; più di recente 'on line' cfr. J. PLATSCHEK, *Römisches Recht in Bronze. Der Senatsbeschluss de Cn. Pisone patre als Quelle des römischen Familien- und Erbrechts*, in *Forum historiae iuris* (<http://www.forhistiur.de/zitat/0902platschek.htm>).

contrapposti: di recente sono stati, infatti individuati come quelli dei 'modelli' e della 'realtà', ossia della teoria e della prassi, dalla Cenerini⁵⁵, la quale ha concluso un suo bel libro recente dopo una disamina di fonti in dettaglio ampia e variegata, sostenendo che per i Romani il modello ideale di donna fosse la donna «casta, casalinga e silenziosa», eppure «alla fine dell'età repubblicana e nei primi secoli dell'età imperiale questo modello ideale convive con realtà femminili documentate dalle fonti letterarie, epigrafiche e archeologiche che di tale idealità hanno ben poco, ma che con tale idealità debbono, comunque, sempre fare i conti, in positivo o in negativo, quando si tratta della loro immagine pubblica». Con una simile contrapposizione tuttavia, a dir la verità, non so se davvero si possa comprendere esaurientemente il contesto storico nel quale si inserisce il problema della condizione della donna romana tra repubblica e principato, dal momento che non tiene conto della dialettica, sostanzialmente e formalmente diversa, fra limitazioni e incapacità giuridiche, da un lato, e ruoli e funzioni sociali, dall'altro. Sul piano politico, che è ancora differente, lotte e proteste femminili non ebbero, difatti, effetti fortemente rilevanti, giacché non era ad un'emancipazione in senso moderno che esse miravano, a mio avviso. Si trattava di manifestazioni di donne ricche, dell'élite dominante e an-

⁵⁵ F. CENERINI, *La donna romana*, cit., 205.